

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Li Gotti, Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

Il presidente **SALVI** ricorda che è in corso di svolgimento la discussione generale.

Il senatore **D'ONOFRIO** (*UDC*) osserva come una corretta valutazione dei disegni di legge in titolo e della loro stessa ammissibilità costituzionale non può prescindere dalla considerazione che tali proposte di intervento normativo sono ispirate da problematiche esistenziali che, all'epoca della Costituente, erano del tutto assenti dal dibattito pubblico.

La Costituzione italiana, infatti, prende in considerazione la differenza sessuale unicamente come dato naturale e sotto il profilo della inammissibilità di disparità di fronte alla legge su di essa fondate.

La problematica dell'identità sessuale come scelta, e dunque della distinzione fra sesso e genere - espressione questa che traduce a suo parere impropriamente l'inglese *gender*, che meglio sarebbe tradotto come "natura umana" - è elaborazione degli ultimi decenni, prevalentemente della cultura americana.

In realtà quando si fa discendere l'opportunità di disciplinare le unioni civili da mere considerazioni di diritto comparato, si mostra di non tener presente la profonda differenza fra il contesto costituzionale italiano e quello dei paesi ai quali si fa riferimento.

Nell'ambito del fecondo compromesso culturale tra la tradizione liberale che mette al centro l'individuo, quella marxista fondata sulla classe e quella cattolica incentrata sulla nozione

di persona umana, compromesso che ha prodotto la Costituzione italiana, la disciplina recata dagli articoli 29 e 30 rappresenta proprio uno dei contributi più peculiari e significativi dei costituenti di formazione cattolica; formazione da intendersi, si badi bene, non in senso confessionale, non cioè come pretesa di imporre la dottrina della Chiesa come legge della convivenza repubblicana, ma in senso culturale, ovvero come paradigma per una riflessione laica sui principi fondamentali di una costituzione democratica.

E' in quest'ottica che vanno letti gli articoli 29 e 30, come norme di promozione della persona umana nell'ambito di quella che viene definita come una società naturale, vale a dire come la cellula della società fondata sul rapporto naturale derivante dalla comune procreazione e allevamento dei figli.

Va osservato, a conferma delle considerazioni su esposte, che l'articolo 29 della Costituzione stabilisce non che la Repubblica tuteli la famiglia fondata sul matrimonio, ma che ne riconosca i diritti; la famiglia stessa, cioè, viene intesa come un soggetto collettivo titolare di diritti propri.

E' quindi evidente come la nostra Costituzione attribuisca alla famiglia fondata sul matrimonio un ruolo del tutto particolare non sulla base di un mero ossequio alla tradizione, ma in attuazione di una specifica visione dell'uomo e del mondo che nella Costituzione viene assunta, e che non può essere sottovalutata: è a suo parere evidente, ad esempio, che da tale visione della famiglia discendono immediatamente i tabù contro la pedofilia e l'incesto, per cui, volendo essere coerenti, chi rifiuta la centralità del modello familiare tradizionale non può limitarsi a dare per scontato che nella sua visione del mondo non venga messa in discussione la tradizionale condanna di tali pratiche, ma dovrà giustificare tale condanna con uno specifico processo intellettuale e giuridico.

Sulla base di tali considerazioni egli ritiene necessaria una riflessione sui limiti di un intervento legislativo in questa materia, che in nessun caso può, a Costituzione vigente, essere diretto a legittimare formazioni sociali alternative e concorrenti con la famiglia, motivo per il quale a suo parere il disegno di legge del Governo non può essere assunto come testo base.

Altra questione evidentemente è quella di riflettere sulla possibilità di interventi normativi diretti a realizzare compiutamente l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Sotto questo profilo, ad esempio, egli ritiene che vi sia una certa ipocrisia nell'affermazione, che pure è stata più volte ripetuta in questa sede con riferimento alle relazioni omosessuali, che in fondo non si tratterebbe di far altro che dare giuridico riconoscimento ad un tipo di rapporto che è ormai tranquillamente accettato dalla coscienza sociale.

Al contrario, come dimostra anche il recente tragico suicidio del ragazzo di Torino, nella nostra società permane una fortissima e diffusa ostilità verso la condizione umana dell'omosessuale e verso le relazioni omosessuali, e certamente l'adozione di interventi diretti a eliminare condizioni di disparità e di esclusione sociale appare quanto mai auspicabile. A suo parere, comunque, una chiara definizione degli obiettivi che si possono e si debbono perseguire passa per una ricognizione di quelle che sono le effettive problematiche sulle quali può essere utile intervenire nel senso da lui indicato di promozione della pari dignità sociale e dell'uguaglianza tra i cittadini. A tal fine egli considera particolarmente utile l'audizione da un lato dell'associazione rappresentativa delle famiglie di fatto, e dall'altro, delle associazioni più rappresentative del mondo omosessuale.

Il senatore **TURIGLIATTO** (*Misto-SC*) osserva in primo luogo come l'evoluzione delle forme in cui vengono vissute l'affettività, la genitorialità e le relazioni umane, avvenuta negli ultimi decenni, giustifica una riflessione su una riforma complessiva del diritto di famiglia.

La necessità di elaborare strumenti giuridici che consentano agli individui di vivere liberamente e pienamente la realizzazione della propria affettività dovrebbe essere patrimonio comune di tutte quelle componenti del mondo politico italiano - da quelle comuniste libertarie a quelle socialiste, da quelle radicaldemocratiche a quelle liberali - che al di là delle loro profonde differenze si riconoscono nella promozione e nella difesa della libertà individuale.

Purtroppo però la zavorra della tradizione, il ruolo e la forza politica delle istituzioni religiose e, in fine, il peso degli interessi di classe, contribuiscono a rendere difficile ed accidentato il percorso che conduce al riconoscimento giuridico di realtà vissute ormai da milioni di cittadini.

L'oratore osserva come molti esponenti del mondo omosessuale affermino di non avere particolare interesse verso l'istituzionalizzazione delle relazioni affettive fra persone dello stesso sesso, in quanto giustamente ritengono che non sia l'istituzionalizzazione a conferire dignità ad una relazione; ciò che loro chiedono dunque non è che la società sancisca ufficialmente la loro

accettazione, ma che riconosca i loro diritti, perché è di diritti che si tratta, ed è tramite il riconoscimento dei diritti che si combatte quella cultura omofobica alla cui persistenza il senatore D'Onofrio faceva giustamente riferimento.

L'oratore osserva che riconoscere i diritti dei cittadini significa prendere atto di tutte le differenze di organizzazione dell'affettività e dell'esistenza che coesistono oggi nella società italiana, una società che conosce individui singoli, famiglie monoparentali, famiglie allargate magari per necessità.

Venendo al merito dei disegni di legge presentati, il senatore Turigliatto si associa in primo luogo alle critiche già espresse da molti colleghi al disegno di legge del Governo, pur essendo consapevole che tale testo è stato il frutto di una difficile mediazione e che comunque esso propone alcuni piccoli ma importanti passi avanti, contro i quali peraltro già vengono erette barricate.

A suo parere il testo più coerente è il disegno di legge n.62, presentato dal senatore Malabarba che, partendo dal presupposto che occorra elaborare strumenti giuridici in grado di dare effettiva risposta alle complesse esigenze che si manifestano nella società italiana, propone differenti istituti che, senza in alcun modo diminuire o contestare i diritti della famiglia di tipo tradizionale fondata sul matrimonio, risultano diretti a realizzare un'effettiva parità dei cittadini davanti alla legge.

In primo luogo infatti viene introdotto l'istituto dell'unione registrata, destinato specificamente alle coppie omosessuali e che è assimilato al rapporto tra i coniugi.

In secondo luogo introduce l'istituto dell'unione civile, quale atto destinato a regolamentare il rapporto fra due persone maggiorenni che intendano legarsi da comunione di vita materiale e spirituale e che non possono o non vogliono contrarre matrimonio.

Infine il disegno di legge n.62 introduce anche norme dirette a disciplinare gli effetti della convivenza di fatto, convivenza che si può instaurare anche tra persone non legate da vincoli affettivi e che deve essere pertanto tutelata anche come strumento per favorire ed incoraggiare l'emancipazione dei giovani dalla famiglia di origine e la solidarietà e la cura nei confronti degli anziani.

Il senatore Turigliatto conclude osservando come in ogni caso la nuova disciplina dovrà risolvere principalmente le questioni della pubblicità e della certificazione delle unioni civili, della tutela della parte più debole in particolare in caso di cessazione, del diritto all'acquisto della residenza per la parte contraente di un'unione civile che sia cittadino straniero, della regolamentazione dei diritti ereditari e di quelli previdenziali e pensionistici, delle conseguenze fiscali, dell'assistenza sanitaria, dell'accesso all'edilizia agevolata, della definizione dei diritti derivanti dalla condizione lavorativa, del riconoscimento dell'impresa familiare e, infine, della successione nei contratti di locazione.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,45.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 8 MAGGIO 2007

74^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i diritti e le pari opportunità Donatella Linguiti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarieta'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarieta'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 maggio scorso.

La senatrice **BINETTI** (*Ulivo*) rileva preliminarmente che lo Stato, pur non potendo proibire le scelte private di coloro che accedono a forme di unione alternative al matrimonio, non può dare loro riconoscimento pubblico.

L'oratrice ritiene che dalle numerose proposte di legge sulla disciplina delle coppie di fatto, presentate nel corso della XIV legislatura, si può comprendere da una parte la delusione di quanti hanno ritenuto il disegno di legge di iniziativa governativa un arretramento sul piano del riconoscimento delle coppie di fatto, dall'altra - nello stesso tempo - il traguardo cui i fautori dei disegni di legge sulle unioni civili desiderano raggiungere.

Dopo aver ricordato che nel programma dell'Unione era contenuto il riconoscimento dei diritti individuali delle persone che convivono, e non il riconoscimento pubblico delle coppie, ritiene che occorra riconoscere diritti individuali senza creare nuovi istituti giuridici, anche se talune coppie di conviventi, soprattutto omosessuali, pretendono che un'eventuale legge conferisca dignità sociale alla loro unione legittimandola pubblicamente. L'oratrice ribadisce che non è in gioco una diversa dignità sociale tra persone sposate e conviventi e che per tutelare l'uguale dignità sociale di tutti, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, non bisogna approvare leggi che parifichino relazioni tra loro eterogenee. La tutela della dignità sociale è una diretta conseguenza del rispetto che ognuno di noi deve a ciascun altro essere umano, creando

continuamente il circuito virtuoso della buona qualità dei rapporti interpersonali, fondati sulla stima e sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sull'accoglienza. Occorre, ad avviso dell'oratrice, coniugare libertà individuale e responsabilità sociale per tutelare adeguatamente i diritti individuali dei conviventi indipendentemente dal loro tipo di relazione.

La senatrice passa quindi ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa, criticando innanzitutto il fatto che l'articolo 1 utilizzi il riferimento alla registrazione anagrafica per disegnare il profilo di coloro che convivono, entrando in tal modo nel vivo della loro relazione e critica anche il fatto che la coppia è descritta in base a parametri quali l'età, il sesso, la stabilità e la natura dei legami affettivi, escludendone impropriamente altri parametri, quali i vincoli di matrimonio o di parentela ovvero quelli di affiliazione e affidamento. In questo modo, ritenendo che il vincolo sia di natura solidaristica e che duri nel tempo, il legislatore individua nel fatto della convivenza un riferimento specifico per l'ordinamento giuridico e introduce un istituto ibrido alternativo al matrimonio religioso e al matrimonio civile. Al riguardo l'oratrice rileva che i diritti di cui parla il disegno di legge governativo non discendono dal fatto della convivenza, ma sono costituiti dalla convivenza stessa, per cui sarà la coppia ad adattare il suo stato ai nuovi possibili diritti.

La senatrice rileva altresì che l'ufficio anagrafe diventa a tutti gli effetti il luogo in cui i due conviventi ratificano la loro decisione di convivere, dando visibilità al consenso su cui si fonda la convivenza.

Dopo aver criticato l'istituto, previsto nel disegno di legge governativo, della raccomandata con la ricevuta di ritorno, l'oratrice rileva la problematicità di un riferimento legislativo a vincoli affettivi che attengono alla sfera privata delle persone, dando così rilevanza giuridica ad aspetti che difficilmente possono essere normati, tanto che la stessa disciplina del matrimonio tace sul reciproco amore, facendo riferimento a comportamenti esterni osservabili, quali la fedeltà, la cura reciproca, la collaborazione e la coabitazione i quali scaturiscono da una responsabilità sociale che coinvolge i coniugi, offrendo altresì una sicurezza che trascende la eventuale mutevolezza dei sentimenti, alla quale comunque la legge offre alta e profonda garanzia.

Il rapporto di convivenza disciplinato dal disegno di legge n. 1339 rende assai semplice rescindere il legame instaurato, il quale può essere risolto in tempi molto più rapidi di un matrimonio per il quale invece la legge prevede tempi più lunghi, sia in sede di separazione sia per il divorzio. Ciò in ragione della funzione sociale che svolge la famiglia e al fine di garantire il soggetto più debole.

Dopo aver criticato la disciplina dei profili successori presente nel disegno di legge governativo, la senatrice stigmatizza l'ambiguità della disciplina nell'ipotesi in cui uno dei due conviventi voglia successivamente contrarre matrimonio e si interroga sulla sorte del convivente nell'ipotesi in cui il *partner* si sposi.

Ribadisce quindi che il disegno di legge costituisce una fonte di confusione non solo sul piano normativo, ma anche per quanto concerne gli aspetti psicologici, affettivi ed etico-sociali, rilevando altresì che l'uguaglianza sul piano della dignità personale e dei diritti individuali non può non essere accompagnata dal principio per cui ad ogni tipologia di unione corrispondono diversi diritti e diversi doveri.

Richiamando alcuni aspetti del dibattito finora svoltosi in Commissione, la senatrice rileva in primo luogo che, ad essere discriminati, non sono - come è stato da più parti affermato - i conviventi, bensì i coniugi ai quali soltanto la legge richiede l'adempimento degli obblighi assunti e l'assunzione delle responsabilità connesse, laddove, nelle convivenze, il rispetto degli obblighi è lasciato all'arbitrarietà dei componenti della coppia. L'oratrice ritiene che, finché lo Stato non riconosce ai conviventi gli stessi doveri dei coniugi, non è possibile attribuire ai primi uno spettro di diritti analogo a quello riconosciuto ai secondi.

A fronte di quanti ritengono che la mancata approvazione della legge andrebbe contro il bene dei conviventi, l'oratrice rileva che lo Stato, pur dovendo garantire ad ogni persona pari opportunità, ha tra i suoi obblighi quello di incentivare e promuovere il matrimonio ben più di qualsiasi altra forma di relazione, dal momento che la famiglia è il luogo privilegiato per la crescita e l'educazione dei figli, per fronteggiare la precarietà del lavoro giovanile e per la tutela degli anziani e dei malati, essendo caratterizzato dall'amore, dalla stabilità e dalla coesione dei suoi membri, fattori che stimolano il patto intergenerazionale e il concretizzarsi delle buone pratiche di cura reciproca. Nelle convivenze invece, terminato il vincolo sentimentale, non ci si sente più obbligati a restare insieme e a prendersi reciprocamente cura l'uno dell'altro, essendo esaltata al massimo la libertà individuale e conseguentemente ridotta la responsabilità sociale.

Pur prendendo atto del fallimento anche dei matrimoni, la senatrice ribadisce che il matrimonio costituisce l'istituto giuridico che comunque offre in partenza le maggiori garanzie.

Quanto alla tesi in base alla quale senza un disegno di legge sulle unioni civili molte persone si troverebbero in grave difficoltà, la senatrice rileva che risulta indispensabile venire incontro ai bisogni dei singoli in qualsiasi condizione si trovino e ritiene che ai conviventi, anche omosessuali, non possano essere negati diritti fondamentali. Ribadisce perciò che a questi ultimi non possono essere riconosciuti i diritti che lo Stato attribuisce alle coppie sposate e ciò essenzialmente in ragione del ruolo sociale da esse svolto. Il rischio paventato dalla senatrice è quello che un'equiparazione giuridica al matrimonio di altre forme di unione può produrre abusi e truffe da parte di chi vuole ottenere benefici e diritti senza alcun connesso dovere.

In ordine al preteso carattere di urgenza e di priorità che l'approvazione del disegno di legge sulle unioni civili avrebbe, l'oratrice ritiene che tale intervento legislativo non risponde ad un'urgenza nazionale rilevando che, nei Comuni dove sono stati istituiti i registri delle unioni civili, la richiesta di iscrizioni è stata minima, anche perché le persone che vivono *more uxorio* possono soddisfare le proprie esigenze applicando i criteri contenuti nelle norme attualmente in vigore, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

Dopo aver ribadito la sua chiara e irremovibile contrarietà a qualsiasi ipotesi di adozione da parte degli omosessuali, rileva che il diritto privato già garantisce numerosi diritti. Al riguardo la senatrice richiama la giurisprudenza sui diritti del convivente superstite in caso di premorienza del *partner*, sui diritti in materia di locazione e di uso dell'abitazione comune, quanto ai profili successori la senatrice ricorda che, pur non essendo considerato erede del convivente, ciascuno può essere nominato tale mediante testamento limitatamente alla quota disponibile. L'oratrice richiama inoltre la disciplina relativa al diritto del convivente di assistenza in carcere e in ospedale, al diritto di ricevere le informazioni necessarie nel caso di prelievi e trapianti di organi, al diritto del convivente superstite, al riconoscimento del danno morale, in caso di omicidio colposo o doloso. Ricorda inoltre la previsione legislativa dell'esenzione dall'obbligo di deporre, nel processo penale, anche per il convivente, nonché la sua tutela qualora sia maltrattato, applicandosi la disciplina prevista all'articolo 572 del codice penale. Quanto alla pensione di reversibilità la senatrice ricorda che la Corte costituzionale, pur affermando che essa non spetta al convivente, ha comunque riconosciuto che, mediante la sottoscrizione di polizze assicurative volontarie l'autonomia privata può soddisfare il desiderio dei *partners*.

La senatrice ribadisce infine il rischio che l'approvazione del disegno di legge in materia di unioni civili metta ulteriormente in crisi il significato del matrimonio, sminuendone il valore anche sul piano simbolico. Ritiene quindi prioritario varare leggi che tutelino la famiglia in quanto tale e che definiscano un *welfare* familiare che alleggerisca sul piano fiscale i costi che oggi gravano sui nuclei familiari, che tutelino la donna non solo al momento della maternità e che consentano a tutti una matura integrazione fra vita di famiglia e impegni professionali. Auspica inoltre che il Ministero della famiglia faciliti la formazione di nuove famiglie e ne stabilizzi la durata nel tempo, riducendone le criticità anche perché, ad avviso dell'oratrice, la convivenza è la conseguenza della crisi della famiglia tradizionale e scaturisce da relazioni familiari che non hanno saputo fronteggiare le difficoltà, laddove una sana politica familiare potrebbe offrire anche alle famiglie in crisi le occasioni di protezione.

Quanto alle coppie omosessuali, la senatrice ribadisce la sua ferma opposizione a qualsiasi forma di discriminazione sul piano personale e professionale, ma chiede la collaborazione necessaria in cui non si alimenti un clima di reciproca diffidenza e conseguente discriminazione a danno della famiglia tradizionale. Propone, in conclusione, di valutare la possibilità di accordi di convivenza che regolarizzino le questioni economiche e patrimoniali del rapporto anche in caso di rottura o di scomparsa prematura di uno dei due conviventi.

La senatrice [Vittoria FRANCO](#) (*Ulivo*), dopo aver valutato positivamente l'ampio dibattito svoltosi soprattutto attorno alle diverse possibili interpretazioni dell'articolo 29 della Costituzione, osserva che molte perplessità espresse in sede di discussione generale derivano da un blocco ideologico, culturale e religioso che si sta consolidando a dispetto del mutamento dei costumi sociali che hanno creato realtà diverse dalle famiglie. L'obiettivo dei disegni di legge in titolo è, ad avviso dell'oratrice, il riconoscimento dei diritti e dei doveri in capo a persone che scelgono di non sancire la loro unione con il vincolo matrimoniale preferendo convivere. Si tratta di una possibilità che attiene alla libertà personale, ma anche spesso di una necessità dettata dalle circostanze della vita, perché è in atto una separazione o un divorzio o perché il matrimonio non è possibile, essendo i *partners* dello stesso sesso.

Dopo aver rilevato che il problema è stato risolto da molti paesi europei ad esclusione della Grecia, dell'Irlanda e dell'Austria e dopo aver ricordato che tutte le legislazioni contengono anche un riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, la senatrice richiama i dati ISTAT del 2003, in base ai quali le coppie di fatto, rappresentando il 4 per cento delle coppie, sono una realtà sociale rilevante che il legislatore non può ignorare. Trattandosi di un fenomeno in crescita che costituisce una delle espressioni dei cambiamenti dei costumi e delle scelte di vita, l'oratrice non concorda con quanto affermato dalla senatrice Binetti in ordine alle priorità cui concentrare l'attività legislativa, ritenendo che non si possano anteporre problemi ad altri ma che si debba invece intervenire per risolvere tutte le situazioni di disagio sociale.

A conferma del fatto che tali scelte non costituiscano una *deminutio* del valore della famiglia, la senatrice ricorda che tanti giovani che decidono di convivere e di non accedere al matrimonio pongono la famiglia al vertice della gerarchia delle cose più importanti per la vita. L'oratrice ritiene inoltre che riconoscere i diritti e stabilire i doveri significa aggiungere valore alla famiglia, stabilizzando la coppia e dandole serenità nel rispetto delle scelte di ognuno.

Quanto agli omosessuali l'oratrice rileva che essi chiedono diritti minimi, in particolare il diritto di poter vivere la loro condizione e la loro scelta alla luce del sole. Non chiedono il matrimonio, che pure esiste in tre paesi europei, l'Olanda, il Belgio e la Spagna.

Dopo aver rilevato quindi la necessità di non confondere tra i diritti dei conviventi e il matrimonio, contesta l'affermazione del senatore Malan in base alla quale i disegni di legge in titolo sarebbero espressione di statalismo, perché implicitamente verrebbe attribuita liceità morale solo a ciò che è riconosciuto dallo Stato. Si tratta al contrario di individuare una fonte giuridica generatrice dei diritti, che non necessariamente deve essere il registro delle convivenze, come prospettato nel suo disegno di legge.

Ritiene che nel dibattito emerso in discussione generale vi sia una convergenza sulla necessità di riconoscere i diritti legati alla convivenza quali quello di visita in carcere, di assistenza in ospedale, di subentro nell'affitto, di decisione sulla salute del convivente, di reversibilità della pensione, di successione. Tali diritti sono anche promossi dalle numerose direttive comunitarie e trovano la loro fonte suprema nella stessa Costituzione europea la quale pone, tra i diritti fondamentali dei cittadini, la non discriminazione in base all'orientamento sessuale.

Dopo aver affermato la necessità di ampliare la portata del principio a tutela della dignità della persona umana, la senatrice ricorda la centralità dell'articolo 2 della Costituzione che, garantendo i diritti inviolabili dell'individuo anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, rende meritevoli di protezione oltre alla famiglia basata sul matrimonio, anche ogni diversa forma di convivenza. Al riguardo ricorda l'ampia e dettagliata relazione del presidente Salvi, nella quale molteplici e preziosi sono i richiami alla ormai consolidata giurisprudenza in materia della Corte costituzionale.

Ad avviso della senatrice, una democrazia forte nei principi di cittadinanza non deve aver paura di modelli diversi di convivenza perché una società con vincoli saldi è inclusiva, ospitale, accogliente e non rifiuta le differenze, pur stabilendo regole certe, pur fissando limiti, pur affiancando ai diritti imprescrittibili altrettanti inderogabili doveri.

La senatrice dichiara di apprezzare le aperture di alcuni esponenti della chiesa cattolica che, pur difendendo il matrimonio, non condannano altre forme di convivenza né la necessità di regolamentarle. Richiama al riguardo l'affermazione del cardinale Tettamanzi in base alla quale non sarebbe possibile imporre un modello di famiglia e le profetiche riflessioni del cardinale Piovaneli che, già nel 1990, discutendo dei criteri di attribuzione delle case di edilizia pubblica, affermò la sua non contrarietà all'attribuzione dell'abitazione anche a coppie omosessuali.

Ad avviso dell'oratrice le coppie dei conviventi non vengono create dalla legge, ma già esistono nella società senza per questo produrre danni irreversibili alla famiglia basata sul matrimonio.

Richiamando l'esperienza dei paesi europei in cui già vi è una regolamentazione legislativa delle unioni di fatto, l'oratrice ribadisce che accrescere diritti in capo ai singoli, riducendo le discriminazioni, non distrugge la famiglia. Rilevando la convergenza che sembra maturare attorno alla necessità di riconoscere diritti a persone che convivono, anche se dello stesso sesso, la senatrice ritiene che occorra trovare la formula giusta e più condivisa in grado di rispondere a questa rilevante domanda sociale. Ciò può essere fatto solo se al centro delle riflessioni e dei dibattiti del Parlamento si pone la persona concreta con i suoi sentimenti, la sua libertà di scelta, la sua dignità.

La senatrice **BIANCO** (*Ulivo*) critica preliminarmente l'uso del termine "Dico" che si è affermato a seguito della presentazione del disegno di legge del Governo. Dopo aver rilevato la

delicatezza e la complessità di tutto ciò che afferisce all'istituto della famiglia, non riconducibile agli schemi della contrapposizione politica ed ideologica, la senatrice si interroga sul significato della famiglia se essa possa essere considerata una sovrastruttura sociale adattabile al mutare dei tempi, un prodotto dell'ideologia, un ideale per il futuro, ovvero un istituto destinato ad un inarrestabile tramonto. Ribadisce quindi la necessità di richiamarsi ai valori costituzionali, in particolare all'articolo 29 nel quale il costituente, riconoscendo i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, fa riferimento al tradizionale rapporto di coniugio fra soggetti appartenenti a sesso diverso, alla luce di una concezione che trova il suo fondamento nel sentimento, nella cultura e nella storia e che trova conferma anche in numerose disposizioni di legge. Elemento essenziale per poter qualificare nel nostro ordinamento la fattispecie matrimonio è, come ha precisato la Cassazione, la diversità di sesso dei nubendi, realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie tanto che essa non è un elemento essenziale del negozio, non perché sia irrilevante, quanto piuttosto perché incide sulla stessa identificazione dell'istituto matrimoniale, inteso come l'unione di un uomo e di una donna aperta alla prospettiva della nascita dei figli, che tramandano un nome, una storia, una tradizione. Dopo aver ricordato la centralità degli articoli 30 e 31 della Costituzione, la senatrice riconosce che nel tempo i fattori economici, culturali e sociali hanno influenzato la famiglia, pur non avendone mai intaccato la sua consustanziale naturalità. Se la famiglia non è creato artificialmente dallo Stato e le sue leggi ma è un istituto che lo Stato si limita a riconoscere, tutelare e regolare essa presenta anche una sua inconfondibile unicità derivante dal suo fondamento, rappresentato dalla decisione, carica di profondi significati, con la quale un uomo e una donna si impegnano a condividere la vita intera amandosi vicendevolmente e proponendosi di fondare su quell'amore una stabile comunità, cui l'ordinamento riconosce rilevanza pubblicistica.

La famiglia non è il prodotto di una specifica cultura, ma una struttura antropologica fondamentale che una persona sceglie di costruire, perché in essa trova una risposta al proprio bisogno essenziale di essere riconosciuta ed amata, individuando altresì, nella regolamentazione giuridica, una garanzia per la sua durata ed un fattore di sviluppo e di completamento della personalità di ciascuno dei suoi componenti. Richiamando le profonde riflessioni che il filosofo Bauman ha ricondotto alla categoria della "modernità liquida", la senatrice osserva che nella società contemporanea sembra normale adeguare i rapporti di coppia ai rapporti commerciali, l'amore divenendo un bene oggetto di diritto di cui ci si possa facilmente liberare quando si profili all'orizzonte un bene più gratificante. La senatrice rileva che la famiglia è invece una solida struttura che si contrappone alla modernità liquida, rappresentando per questo un elemento di disturbo. Ad avviso dell'oratrice, i *Pacs* si inseriscono in questo processo di dissoluzione dei valori tradizionali e puntellano il tentativo di ridisegnare la società italiana su nuovi fondamenti. Dopo aver richiamato emblematicamente alcune dichiarazioni dell'onorevole Pecoraro Scanio e dell'onorevole Grillini, la senatrice ribadisce che il diritto di costruire altri modelli alternativi alla famiglia tradizionale non può consentire il riconoscimento di tali esperienze come realtà meritevoli di protezione e di tutela.

Rilevando che la maggioranza di coloro che convivono non sente il bisogno di manifestare pubblicamente la propria volontà, considerandolo un fatto privato, la senatrice evidenzia la responsabilità del Governo per aver accelerato ed enfatizzato il dibattito, forzando i dati in modo da far apparire il problema delle convivenze come un'emergenza nazionale. Gli strumenti di diritto privato a disposizione dei conviventi sono molteplici e sufficienti, tanto che la giurisprudenza ha già da tempo esteso ai conviventi una serie di tutele e diritti propri dei coniugi, quali il diritto di succedere nella titolarità del contratto di locazione.

Numerose sono, ad avviso della relatrice, le leggi che tutelano i diritti dei conviventi, quali le leggi in materia di edilizia residenziale, la legge sulla procreazione assistita, la normativa in materia di edilizia popolare, le leggi che disciplinano l'usufrutto degli alloggi di servizio e le dimissioni degli immobili da parte di Enti pubblici. L'ordinamento riconosce inoltre l'equiparazione fra figli legittimi e figli naturali, il diritto del convivente di ottenere il risarcimento del danno in caso di morte del *partner* per incidente, il diritto di fare visite in carcere, l'adozione e l'affidamento dei minori in alcuni casi particolari, la tutela contro tutte le forme di violenza all'interno delle mura domestiche. Sono tutelati i conviventi anche nelle disposizioni in materia di trapianti e di prelievi di organi, in quelle per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione, nonché nei servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità attraverso i Consultori familiari.

Gli unici diritti non riconosciuti ai conviventi sono - ricorda l'oratrice - quello alla pensione di reversibilità, per ragioni abbondantemente esplorate dalla Corte costituzionale, nonché il diritto all'eredità se non per testamento e fatta salva in ogni caso la quota spettante agli eredi legittimi. Ciò in considerazione degli interessi della famiglia e di chi ne fa parte.

Dopo essersi soffermata sul rischio di possibili abusi che la disciplina delle coppie di fatto può produrre, la senatrice osserva che nulla impedisce ai componenti di una coppia di fatto di stabilire, nelle forme previste, disposizioni testamentarie in piena autonomia e libertà. L'oratrice osserva inoltre che, a legislazione vigente e utilizzando gli istituti privatistici, è possibile, con una spesa ridotta, stipulare accordi di convivenza fra due persone indipendentemente dal loro sesso e con gli unici limiti di essere maggiorenni e non coniugati. Tale accordo di convivenza, consentendo di regolarizzare le questioni economiche e patrimoniali del rapporto, anche per il caso di rottura del legame o di scomparsa prematura di uno dei *partner*, si palesa molto più agile del complicato istituto disciplinato nel disegno di legge di iniziativa governativa.

La senatrice ritiene quindi che la registrazione e il conseguente riconoscimento pubblico dell'unione di fatto risponde esclusivamente ad una domanda di legittimazione sociale e giuridica, avanzata dalle coppie omosessuali. Riconoscendo la delicatezza del tema e la necessità di ragionare senza preconcetti ideologici, la senatrice ritiene che l'omosessualità non debba essere ritenuta pericolosa per la persona che la vive né giuridicamente illecita e quindi non debba costituire ragione di discriminazione.

Al di là di ogni possibile giudizio morale, la senatrice rileva però che la legge non possa equiparare il rapporto affettivo che lega due persone dello stesso sesso alle coppie eterosessuali, dal momento che i rapporti omosessuali, anche se per i soggetti coinvolti risultano naturalmente importantissimi, non hanno rilevanza sociale essendo rapporti costitutivamente sterili, laddove una coppia eterosessuale, almeno potenzialmente, è in grado di compiere quell'importantissima funzione sociale che è la procreazione.

La senatrice rileva infine che occorre distinguere tra il comportamento omosessuale quale fenomeno privato e il comportamento omosessuale che fonda una relazione sociale legalmente prevista e approvata dall'ordinamento giuridico. In questo secondo caso l'incidenza dell'omosessualità nella società finirebbe per comportare modificazioni della stessa organizzazione sociale, ponendosi in contrasto con il bene comune.

Dopo aver ribadito il principio in base al quale il rispetto della propria libertà non può comportare l'equiparazione fra situazioni completamente diverse, la senatrice afferma, in conclusione, che la protezione dell'interesse e del bene pubblico deve necessariamente restare al centro dell'orizzonte del diritto senza derive ideologiche che rischiano di dare cittadinanza giuridica a qualsiasi aspirazione personale, determinando una dittatura dei desideri che trasforma capricci personali in diritti umani fondamentali.

Il senatore **VEGAS (FI)** osserva in primo luogo che i disegni di legge in esame, pur diversi come impostazione e contenuto, appaiono tutti in varia misura ispirati ad una filosofia di intervento dello Stato nella sfera dell'autonomia dei privati, che rappresenta sicuramente uno dei mali più profondi e radicati del sistema politico italiano, in parte per effetto delle ideologie che hanno dominato il discorso pubblico italiano nell'ultimo secolo, in parte a causa di una tendenza professionale in una certa misura naturale, ma non per questo meno deprecabile, dei legislatori ad intervenire normativamente su tutti gli aspetti dell'esistenza.

In realtà sarebbe buona norma ricordare che lo Stato migliore è quello che meno interviene sulle scelte dei cittadini e sul modo in cui essi organizzano la loro esistenza, facendolo solo quando speciali ed evidenti ragioni di interesse collettivo lo impongano.

Tale è il caso della disciplina del matrimonio tradizionalmente regolamentata dalla legge, soprattutto sotto il profilo dei doveri di mutua assistenza e degli obblighi alimentari, per ragioni che possono essere ricondotte da un lato alla promozione e alla salvaguardia della pace sociale, e dall'altro alla stessa promozione dello sviluppo e del benessere della nazione, dal momento che è nella famiglia che vengono generati ed educati i cittadini di domani.

Rispetto ad un istituto giuridico così particolare e antico, la disciplina delle unioni civili, ed in particolare la disciplina proposta dal Governo, presenta caratteri di estrema ambiguità.

In primo luogo il disegno di legge governativo si presenta come diretto a regolamentare effetti che derivano da situazioni di fatto; in realtà però detta all'articolo 1 una disciplina di indubbio carattere negoziale.

Se di negozio giuridico si tratta, appare evidente il rischio di costruire un sistema nel quale si possa scegliere, per così dire, *a la carte*, la regolamentazione che si vuol dare alla propria unione, aggirando il rigore con cui - nell'interesse pubblico e nell'interesse della parte più debole - sono tradizionalmente regolamentati gli effetti del matrimonio.

Si pensi solo al fatto che, tramite il ricorso all'istituto prefigurato dal disegno di legge governativo, sarebbe possibile aggirare la disciplina delle convenzioni matrimoniali.

Parimenti, la disciplina dei diritti successori prevista dal disegno di legge appare foriera di conflitti molto gravi, dal momento che interviene pesantemente sulle norme che regolamentano la successione legittima.

Non vi è dubbio tuttavia che l'aspetto più delicato dell'intera materia anche perché rappresenta, come dimostra il dibattito svoltosi negli scorsi mesi, il principale obiettivo che anima i soggetti che richiedono il riconoscimento delle unioni civili è la questione dell'estensione ai conviventi dei diritti previdenziali, e in particolare della reversibilità della pensione: a parte le considerazioni, certamente importantissime, di ordine etico e giuridico sui rischi di frodi che tale estensione favorirebbe, c'è da chiedersi se, fermo restando l'attuale livello di contributi, il sistema possa sopportare un'estensione delle prestazioni che riguarderebbe centinaia di migliaia di persone. Egli pertanto esprime un avviso fortemente contrario sui disegni di legge in discussione.

La senatrice **BURANI PROCACCINI (FI)** osserva in primo luogo come anche da parte di esponenti sensibili ed equilibrati della maggioranza, sia stato posto in luce il carattere ambiguo e strumentale di provvedimenti oggi in esame.

In particolare, ella osserva come il presidente della Commissione giustizia della Camera dei deputati, onorevole Pisicchio, abbia avuto modo di sottolineare in un'intervista il carattere tutto politico di un'iniziativa assunta dal Governo su pressione di taluni settori della maggioranza e con contenuto quanto mai ambiguo, frutto di un compromesso di basso profilo fra due componenti contrapposte della maggioranza stessa, mentre il presidente Salvi ha a sua volta avuto modo di rilevare le gravi contraddizioni di carattere giuridico recate dal provvedimento.

Tuttavia come è testimoniato dall'elevato numero di senatori non appartenenti alla Commissione giustizia, fra i quali si colloca lei stessa, che hanno ritenuto necessario fornire alla discussione il contributo di culture diverse da quella giuridica il disegno di legge del Governo solleva problemi ed interrogativi che non afferiscono unicamente alla sfera del diritto, ma alla più profonda struttura antropologica della società italiana.

In realtà l'iniziativa per il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto in termini che ne fanno una sorta di matrimonio di secondo grado è espressione di una cultura libertaria verso la quale, da un lato, la sinistra storica italiana ha sempre manifestato, giustamente, un atteggiamento diffidente, avvertendo i rischi di una concezione della democrazia atomistica e non solidaristica, e che dall'altro si contrappone con violenza alla tradizione liberal-cattolica che informa la legislazione italiana in materia di diritto di famiglia.

In realtà il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto non verrebbe affatto incontro, al contrario di quanto si afferma, ad una domanda diffusa nella società italiana.

Come testimoniano tutte le ricerche statistiche serie, la percentuale dei conviventi *more uxorio* sul totale generale delle coppie è estremamente bassa, e l'esperienza dei registri istituiti da alcune città italiane, come ricordato dalla senatrice Bianconi, ha prodotto una quota veramente minima di richieste di registrazione. Oltretutto presentate pressoché unicamente da coppie omosessuali.

Di fatto, dunque, è solo una piccola minoranza della minoranza omosessuale esistente all'interno del complesso delle coppie conviventi a sua volta minoranza rispetto alle coppie sposate a chiedere un riconoscimento giuridico per trarne benefici di dubbia realizzabilità e, in ogni caso, scarsamente condivisibili.

Se si tratta infatti di ottenere l'estensione del diritto alla reversibilità della pensione, le considerazioni già svolte dal senatore Vegas circa il costo per la collettività di una simile operazione dovrebbero renderla particolarmente sconsigliabile.

Se poi la questione è quella del subentro nel contratto di locazione, va distinta l'ipotesi in cui il locatore sia un privato, certamente risolvibile nel senso della possibilità di succedere nel rapporto, e il caso in cui sia invece un ente pubblico, dove alla situazione in cui sia consigliabile non incrementare il contenzioso che già oggi si verifica fra l'ente e i parenti dell'inquilino defunto che accampano pretese di pregresse convivenze con quest'ultimo per ragioni di cura ed assistenza.

In realtà alla pretesa di un riconoscimento pubblico delle relazioni omosessuali è legata una questione ben più rilevante, che è quella della richiesta di ammettere le coppie omosessuali all'adozione, e su tale questione ella ritiene che a comprensibili aspirazioni alla genitorialità debba essere opposto come assolutamente prevalente l'interesse dei bambini, dal momento che qualificati studi psicologici hanno valutato nella misura del trenta per cento l'*imprinting* nel senso di una preferenza verso la tendenza omosessuale, determinato nello sviluppo del bambino dalla circostanza di crescere in una famiglia omosessuale in quei paesi in cui la legge consente questo tipo di adozione.

Nell'associarsi alle critiche espresse dal Presidente e da altri senatori al disegno di legge del Governo, ella osserva però come anche gli altri disegni di legge presentati non siano nel complesso condivisibili.

In conclusione, ella osserva che il frequente richiamo alla legislazione straniera in tema di coppie di fatto non tiene conto, ad esempio, della circostanza che in Francia già dal 1974 ha preso avvio una serie di interventi legislativi e di azioni politiche in favore della famiglia che, tra l'altro, hanno finito per invertire un declino demografico che appariva irreversibile, e solo dopo venti anni di queste politiche si è ritenuto di dover prendere in considerazione la regolamentazione delle unioni civili.

Ella ritiene quindi che anche l'Italia dovrebbe assumere come primo obiettivo, la promozione, la tutela e lo sviluppo della famiglia, e che solo dopo che un simile processo politico sarà completato e che avrà dato i suoi frutti ci si potrà porre il problema di un'estensione dei diritti famigliari.

La senatrice **BAIO DOSSI** (*Ulivo*) osserva in primo luogo che, se dal punto di vista antropologico è indubbio che l'identità degli esseri umani si realizzi e manifesti in primo luogo nella relazione fra l'essere uomo e l'essere donna, è peraltro altrettanto vero che fino ad oggi il diritto non ha mai preso in considerazione le relazioni affettive in quanto tali, dal momento che la disciplina del diritto di famiglia configura gli obblighi e le aspettative come derivanti da negozi giuridici nominati, e non dai sentimenti umani che ne sono alla base.

I disegni di legge all'esame della Commissione appaiono quindi forieri di problemi che vanno affrontati prima di tutto chiarendo se quelli che si intendono riconoscere sono diritti individuali o di coppia e quali conseguenze si riferiscano ad una convivenza di natura eterosessuale ovvero omosessuale.

A partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha inteso dare riconoscimento giuridico alle notevoli trasformazioni rispetto al modello di famiglia tradizionale che si sono realizzate nel dopoguerra, prima fra tutte l'effettivo conseguimento di una della parità sociale fra i coniugi, si sono succeduti numerosi interventi normativi, alcuni dei quali hanno conferito un riconoscimento esplicito alle legittime aspettative derivanti da situazioni di fatto, ma che tutti hanno in comune il riconoscimento della realtà famigliare come elemento fondante dell'articolazione sociale e presupposto dello Stato stesso.

E' un aspetto che non bisogna mai dimenticare e che trova un esplicito riconoscimento nell'articolo 29 della Costituzione.

L'oratrice fa presente come nel corso della discussione la necessità di una regolamentazione delle unioni civili sia stata spesso argomentata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, asserendo che nella mancata disciplina dei diritti derivanti dalla convivenza si determinasse una disparità di trattamento dei cittadini.

A suo parere, tale prospettiva non può essere condivisa, dal momento che l'eguaglianza di fronte alla legge sancita dall'articolo 3, non può che essere correttamente intesa come eguaglianza di trattamento tra situazioni eguali, ed è proprio la differenza tra la famiglia fondata sul matrimonio ed altre forme di unione, comprese evidentemente quelle omosessuali, a giustificare quello che solo ad uno sguardo superficiale appare come una disparità di trattamento.

Piuttosto il fondamento, ma anche il limite, di una disciplina di questo tipo di relazioni deve essere individuato nell'articolo 2 della Costituzione.

La senatrice Baio Dossi ritiene altresì improprio sostenere che la disciplina delle unioni civili debba necessariamente e in certo modo automaticamente conseguire da un processo di omologazione con le normative adottate dagli altri Paesi europei.

In realtà, in Europa coesistono normative ispirate a principi quanto mai vari e dissimili.

In primo luogo, non è esatto affermare che siano solo tre i Paesi europei a non avere regolamentato le unioni civili, dal momento che tale affermazione non tiene conto della gran parte dei Paesi del vecchio blocco orientale.

Fra gli stessi Paesi che hanno adottato leggi in materia, poi, vi sono situazioni quanto mai differenziate.

Nell'invitare tutti i colleghi ad un comune sforzo per cercare punti di incontro diretti in primo luogo a realizzare una svolta per costruire finalmente in Italia una vera politica della famiglia e uno Stato sociale basato non solo sulla solidarietà fra gli individui ma sulla promozione e la difesa delle relazioni famigliari, e dall'altro per l'allargamento della tutela dei diritti di tutti i cittadini, quali che siano le loro scelte di vita, la senatrice Baio Dossi ritiene che il dibattito in corso debba costituire in particolare l'occasione per favorire, anche nella coscienza sociale, quella

completa equiparazione dei diritti dei bambini nati fuori dal matrimonio che appare singolarmente assente nei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il presidente SALVI fa presente che risultano ancora iscritti a parlare i senatori Adragna, Alberti Casellati, Antonione, Banti, Bettamio, Bobba, Massimo Brutti, Caruso, Davico, Finocchiaro, Mantovano, Giulio Marino, Massidda, Pastore, Pianetta, Polledri, Quagliarello, Sacconi, Valentino e Ventucci.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente SALVI avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per le ore 14 di domani, mercoledì 9 maggio e di giovedì 10 maggio 2007, è integrato con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 18 e congiunti.

La Commissione è altresì ulteriormente convocata giovedì 10 maggio 2007 alle ore 8,30 con lo stesso ordine del giorno della seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007

75ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - *Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili*

(62) MALABARBA. - *Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(472) RIPAMONTI. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

(481) SILVESTRI ed altri. - *Disciplina del patto civile di solidarietà'*

(589) BIONDI. - *Disciplina del contratto d'unione solidale*

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1224) MANZIONE. - *Disciplina del patto di solidarietà'*

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - *Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - *Disciplina delle unioni civili*

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **PASTORE(FI)**, osservando che il tema delle unioni civili presenta aspetti giuridici, morali e politici di grande rilievo, ricorda che l'argomento fu affrontato anche nella passata legislatura. In quell'occasione furono discusse questioni relative alla convivenza e ai diritti reciproci che sorgono a seguito di rapporti di natura affettiva non sanciti nel vincolo matrimoniale, ma non si parlò mai di un riconoscimento pubblicistico di tali unioni nel senso di offrire loro una tutela equiparabile a quella prevista per la famiglia.

Il senatore ritiene che l'ordinamento giuridico sia già in grado di offrire risposte a tali situazioni, potendo essere eventualmente affrontata una ricognizione in ordine alle possibili ulteriori ed articolate soluzioni normative per ampliare lo spettro dei diritti individuali in tale materia. A suo avviso però il Governo, presentando alle Camere il disegno di legge sulle unioni civili, ha esasperato lo scontro politico caricando ideologicamente tali questioni ed ha impedito così una soluzione moderata e condivisa del problema.

L'oratore rileva che, alla luce dei principi costituzionali, non sia possibile disciplinare un istituto giuridico alternativo ed equiparabile alla famiglia così come essa è riconosciuta e tutelata all'articolo 29. Qualsiasi soluzione che attribuisca i medesimi diritti della famiglia ad un'altra formazione fondata su vincoli affettivi rischia inevitabilmente di compromettere la tenuta del modello definito dall'articolo 29 della Carta costituzionale.

L'oratore passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1339, rilevando come esso sia il frutto di un compromesso di basso profilo tra culture politiche confliggenti. Egli infatti osserva che mentre la prima parte del disegno di legge tenta di configurare la convivenza come una

situazione di mero fatto, così da negare qualsiasi possibile equiparazione tra l'unione civile e la famiglia tradizionale, nella seconda parte dalla convivenza stessa si fanno discendere diritti e doveri sostanzialmente propri del rapporto di coniugio. La fattispecie giuridica che risulta da tale *monstrum* legislativo si configura inevitabilmente come una soluzione alternativa alla famiglia così come definita dall'articolo 29. Solo quest'ultima giustifica i diritti, gli obblighi, le potestà per essa previsti, in ragione della rilevante funzione sociale che la famiglia svolge.

Ad avviso dell'oratore tutti gli istituti giuridici che afferiscono alla famiglia si giustificano proprio in ragione del presupposto pubblicistico costituito dalla creazione di una struttura sociale *ad hoc* che la Costituzione riconosce quale cellula fondamentale della società.

Il senatore ritiene quindi che tutti i diritti previsti nel disegno di legge di iniziativa governativa si rinvencono già in molte leggi speciali attualmente vigenti e non necessiterebbero di una ulteriore codificazione, se non fosse chiaro l'intento di dare ingresso surrettiziamente nell'ordinamento ad una formazione sociale parafamigliare. A conferma di tale mal celato proposito, l'oratore si sofferma sulle norme in materia di diritti successori che, introducendo una nuova figura di legittimario, paradossalmente tendono ad estendere a situazioni di convivenza un modello patriarcale di famiglia, all'interno del quale le quote di legittima trovavano rilevanti giustificazioni sociali, laddove sarebbe stato preferibile intervenire nel senso di accrescere la quota disponibile dell'asse ereditario.

Chiaramente ispirato a un tentativo di impropria equiparazione tra unione di fatto e famiglia è pure l'attribuzione della pensione di reversibilità del convivente superstite. Tale istituto si giustifica esclusivamente nell'ambito del rapporto di coniugio, caratterizzato, per sua natura, dalla durata e dalla esigenza - anche in caso di premorienza di uno dei coniugi - di consentire ai componenti superstiti del nucleo familiare di mantenere il medesimo tenore di vita.

In conclusione il senatore ritiene che altre dovrebbero essere le soluzioni al problema delle convivenze. In particolare egli ritiene debba essere preferita la soluzione di affidare all'autonomia contrattuale delle parti, ai sensi dell'articolo 1322, comma 2, del codice civile, la definizione dei rapporti patrimoniali tra chi legittimamente decide di non accedere al matrimonio, preferendo convivere.

Il senatore **BANTI** (*Ulivo*) rileva quanto sia risalente nel tempo la discussione sulla disciplina giuridica delle famiglie di fatto, ricordando al riguardo un importante convegno svoltosi nel 1976 proprio su questo argomento. Egli rileva che l'attualità del tema emerge dalla numerosa legislazione speciale in materia familiare prodotta in Italia a partire dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 e che ha trovato una seppur indiretta conferma nella recente legge in tema di procreazione medicalmente assistita. Al riguardo l'oratore richiama l'articolo 5 della legge n. 40 del 2004 il quale equipara sostanzialmente i conviventi ai coniugi in ordine ad un aspetto centrale della vita di coppia quale è quello della procreazione.

Il senatore ricorda inoltre la copiosa e ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che ha definito, evidenziandone le differenze rispetto alla famiglia tradizionale, i caratteri tipici della convivenza *more uxorio*, per sua natura caratterizzata da un'*affectio* simile a quella che lega i coniugi ma priva del carattere di stabilità e di certezza proprio delle relazioni familiari.

Accanto alla evoluzione legislativa e giurisprudenziale il senatore mette in luce le profonde trasformazioni della società, osservando come i processi di globalizzazione abbiano alimentato un'esigenza di semplificazione delle procedure e degli istituti in ambiti che attengono alla vita e alla libertà individuale.

Auspiciando che il Parlamento tenga conto di tali mutati contesti nel momento in cui decide di rispondere alle molteplici attese della società, l'oratore si interroga sulla opportunità di tipizzare, con una legge *ad hoc*, un rapporto - quale quello proprio dell'unione di fatto - che sarebbe più opportuno affidare alla autonomia contrattuale. Al riguardo egli osserva come già siano socialmente tipizzati, nella prassi contrattuale, accordi di convivenza che sostanzialmente consentono di risolvere le questioni patrimoniali tra chi convive, senza costringere questi ultimi a accedere alle farraginose procedure previste dal disegno di legge di iniziativa governativa.

La soluzione contrattuale non può risolvere le questioni afferenti alla pensione né quelle di natura più propriamente pubblicistica, come l'assegnazione degli alloggi popolari. Quanto al primo aspetto, l'oratore osserva che la normativa pensionistica non può che esclusivamente riguardare - anche per ragioni di certezza giuridica e per evitare facili frodi - il rapporto di coniugio, mentre, in ordine alla seconda questione, essendo la gran parte della materia di competenza degli enti locali, già la normativa di alcune regioni ha preso in considerazione anche le coppie di fatto. L'oratore conclude auspicando che la discussione si liberi delle indebite

contrapposizioni ideologiche e si muova serenamente alla luce di una laica e obiettiva riflessione sulle reali esigenze della società.

La senatrice **ALBERTI CASELLATI (FI)** osserva preliminarmente che il disegno di legge di iniziativa governativa in tema di unioni civili è il frutto di un compromesso politico di basso profilo fra le diverse anime di una coalizione profondamente divisa al suo interno, dal quale è scaturito un istituto giuridico ibrido e profondamente contraddittorio.

La senatrice rileva che l'oggetto del disegno di legge non sia tanto il riconoscimento di diritti e doveri individuali, tra l'altro in larga parte già rinvenibili nell'ordinamento vigente, quanto piuttosto la tipizzazione della stabile convivenza come struttura sociale ulteriore rispetto al modello di famiglia disciplinato all'articolo 29 della Costituzione.

Il fondamento costituzionale delle unioni di fatto sembra rinvenirsi, ad avviso dei suoi sostenitori, nell'articolo 2 della Costituzione, laddove la Repubblica riconosce le formazioni sociali, richiedendo altresì l'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà. Al riguardo la senatrice rileva che il concetto di formazione sociale non può esser ridotto ad una mera riproposizione, in scala minore, della famiglia, essendo la formazione sociale una realtà molto più ampia che comprende una pluralità di situazioni, solo in taluni casi caratterizzati da relazioni affettive e che si giustifica in ragione del fatto che ciascun individuo vive in una rete di relazioni, in comunità di vita e di lavoro, in aggregazioni coese. Ritiene quindi incomprensibile la ragione che ha spinto i presentatori del disegno di legge a scegliere, fra tutte le formazioni sociali meritevoli di tutela, esclusivamente quelle che più assomigliano alla famiglia per il carattere della dualità, trascurando altri rapporti, come quelli fra amici, fra soci, quelli fra religiosi, fra badanti e badati, fra amanti. Queste persone sono spesso unite da vincoli affettivi molto più forti di quelli che uniscono i conviventi.

L'oratrice, ribadendo la sua critica ad ogni tentativo di offrire veste giuridica organica a situazioni di fatto, rileva come tale tentativo possa creare le premesse per accentuare la confusione sociale e minare la tutela giuridica degli individui nei più quotidiani aspetti dell'agire, senza considerare oltretutto che il tentativo di costruire accanto alla famiglia un'altra artificiale formazione sociale lede lo spazio giuridico riconosciuto a quella che il costituente ha definitivamente costituito sul matrimonio.

L'oratrice rileva altresì che il disegno di legge n. 1339 costituisce anche un grave *vulnus* alla certezza dei rapporti giuridici, alla tutela dei terzi, alla circolazione dei beni in cui oggi hanno rilievo solo i rapporti di coniugio, ma in cui domani potranno essere considerati anche altri tipi di rapporti, presuntivamente fondati su legami affettivi. Con ciò da una parte si trascura la molteplicità delle formazioni sociali tutelate all'articolo 2 della Costituzione, mentre dall'altra si dimentica che la Carta fondamentale protegge in maniera più intensa solo la famiglia.

Quanto ai diversi diritti attribuiti ai conviventi dal disegno di legge di iniziativa governativa, l'oratrice si interroga sulle ragioni di una scelta che non tiene conto della complessa realtà sociale nella quale altri rapporti meritano riconoscimenti di varia natura, sia per quanto concerne i diritti di assistenza in caso di malattia o di ricovero, sia per quanto riguarda il diritto di decidere della donazione degli organi, come pure le modalità del trattamento del corpo, le celebrazioni funerarie, nonché l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o di residenza pubblica.

Invece di costituire un tentativo di estensione di diritti e di tutele al più ampio numero possibile di cittadini, il disegno di legge sulle unioni civili rischia di provocare - osserva l'oratrice - danni molto gravi, alimentando la litigiosità tra conviventi e parenti, anche perché incerti sono i confini fra coabitazione e convivenza e non ben definibili, sul piano giuridico, sono i concetti di stabilità, di affetto, di solidarietà materiale e morale.

In conclusione la senatrice, ribadendo la sua profonda contrarietà a questo tipo di interventi normativi, ammonisce sui rischi che operazioni politiche di questo tipo possono comportare, essendo poi particolarmente difficile tornare indietro.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007
76ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - *Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili*

(62) MALABARBA. - *Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(472) RIPAMONTI. - *Disposizioni in materia di unioni civili*

(481) SILVESTRI ed altri. - *Disciplina del patto civile di solidarietà'*

(589) BIONDI. - *Disciplina del contratto d'unione solidale*

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1224) MANZIONE. - *Disciplina del patto di solidarietà'*

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - *Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi*

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - *Disciplina delle unioni civili*

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **PIANETTA** (DCA-PRI-MPA) dichiara preliminarmente che il suo intervento avrà ad oggetto in particolare il disegno di legge di iniziativa governativa, ritenendo che gran parte della ambiguità e delle criticità riscontrate nel corso dell'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili, derivi essenzialmente dalla scelta del Governo di intervenire - in modo ambiguo e contraddittorio - su un tema molto delicato e complesso.

L'oratore osserva che il testo del disegno di legge n.1339, creando surrettiziamente un istituto assimilabile al matrimonio, fornisce uno strumento pubblicistico a quanti non possono accedere al matrimonio o a quanti, pur potendo sposarsi, non vogliono assumere gli obblighi che tale scelta comporta.

Dopo aver espresso il suo disappunto a fronte del tentativo del Governo di introdurre nell'ordinamento un istituto ibrido di dubbia configurabilità giuridica, l'oratore critica il comportamento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei due Ministri proponenti, i quali, dopo la presentazione del disegno di legge, hanno assunto un atteggiamento di palese disinteresse e di disimpegno, imposto probabilmente dal disagio interno alla compagine governativa, che riflette la profonda divisione che caratterizza le diverse componenti della maggioranza parlamentare. A conferma di ciò il senatore fa riferimento alle contraddittorie posizioni assunte dai singoli membri del Governo, in ordine al dibattito sollevato nella stampa e nell'opinione pubblica dai disegni di legge in titolo. In particolare egli stigmatizza l'ondivago

atteggiamento del Ministro della famiglia anche in riferimento alle sue recenti dichiarazioni in vista del *Forum* sulle famiglie, che si svolgerà alla fine del mese.

L'oratore si sofferma quindi sugli aspetti più critici del disegno di legge n. 1339 che, a suo avviso, presenta notevoli contraddizioni che rischiano di innescare effetti dirompenti sul sistema civilistico, in particolare per quanto concerne i profili successori.

Il senatore palesa le sue profonde perplessità in merito alla previsione della comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, che pone numerosi problemi per la difficoltà di verificare il consenso del destinatario.

Dopo aver espresso le sue critiche sulla previsione della convivenza triennale ai fini della maturazione del diritto di successione nel contratto di locazione, rilevando che tale istituto peggiora la condizione dei conviventi *more uxorio* rispetto a quanto è oggi loro riconosciuto dall'ordinamento, l'oratore appunta le sue critiche sull'articolo 10, che ha ad oggetto i diritti previdenziali e pensionistici. Rilevando come tali istituti coinvolgano sia questioni di carattere ordinamentale sia aspetti più strettamente economico finanziari, egli stigmatizza la superficialità con cui tali temi, che meriterebbero un'organica disciplina ed un attento esame da parte del Parlamento, sono stati affrontati nel disegno di legge in esame.

Quanto alla previsione del vincolo affettivo quale presupposto di fatto dal quale scaturiscono diritti e doveri reciproci, l'oratore evidenzia la difficoltà di definire giuridicamente un aspetto afferente ai sentimenti individuali.

Il senatore svolge quindi alcune considerazioni sulle modalità di cessazione della convivenza, rilevando l'assenza di disciplina in ordine agli effetti prodotti dalla eventuale opposizione di uno dei conviventi.

In riferimento alla coabitazione, l'oratore ritiene che, così come è definita nel disegno di legge, essa potrebbe maturare anche paradossalmente tra due persone che di fatto vivano separate.

Quanto infine al riconoscimento del permesso di soggiorno al *partner* extra comunitario di un italiano, egli evidenzia i rischi di abusi che tale diritto può inevitabilmente produrre.

L'oratore ritiene che l'esigenza di dare adeguate risposte alla società italiana in ordine ai mutamenti del costume, come pure la richiesta di estendere, al maggior numero possibile di persone, diritti e facoltà, debbano trovare soluzioni adeguate attraverso la piena attivazione degli istituti privatistici già presenti nel nostro ordinamento. Non opportuna appare invece al senatore la certificazione pubblica di un rapporto affettivo che intercorre fra due persone e la conseguente creazione di un surrogato dell'istituto familiare, anche in ragione dei noti profili di legittimità costituzionale già ampiamente esplorati nel corso della discussione generale.

L'oratore riconosce che molti paesi europei hanno disciplinato tali questioni. Egli ricorda in particolare la Danimarca che per prima ha consentito a due persone dello stesso sesso di poter registrare la loro unione; la Norvegia, l'Islanda, la Svezia e il Lussemburgo, che attribuiscono all'unione fra due omosessuali effetti giuridici analoghi al matrimonio; la Germania, in cui è possibile ad una coppia omosessuale legata da vincoli affettivi pubblicizzare la propria convivenza. Quanto alla Francia, l'oratore ricorda che essa ha risolto il problema istituendo i patti civili di solidarietà, mentre il Regno Unito ha adottato una legge *ad hoc* che consente anche agli omosessuali di ottenere un pubblico riconoscimento della loro unione.

Pur tenendo conto della legislazione in materia introdotta da molti paesi dell'Unione europea all'interno dei propri ordinamenti, il senatore ritiene che il contesto attuale non consente di giungere ad una soluzione condivisa di un tema che pure presenta notevoli profili di rilevanza sociale. Ciò anche a causa della decisione del Governo di radicalizzare i termini del conflitto ideologico, presentando un proprio disegno di legge in materia e impedendo così al Parlamento di sviluppare in serenità un dibattito sulle complesse questioni che afferiscono al fenomeno delle coppie di fatto e che, all'interno della società italiana, stanno emergendo con toni di forte conflittualità e talora con risvolti di particolare drammaticità.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana di oggi.

Omissis

La seduta termina alle ore 9.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2007
77ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

- (18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili**
 - (62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
 - (472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili**
 - (481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'**
 - (589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale**
 - (1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
 - (1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'**
 - (1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi**
 - (1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili**
 - (1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi**
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore **VENTUCCI (FI)** esprime il suo desiderio di intervenire su una questione particolarmente delicata nella quale, accanto a suggestioni squisitamente giuridiche, possono rinvenirsi principi e valori che ineriscono ai comportamenti dell'individuo nella società organizzata.

L'oratore ritiene innanzitutto incostituzionale il riconoscimento giuridico delle coppie di fatto non potendo una norma giuridica regolare un rapporto intersoggettivo fondato su sentimenti quali l'amicizia, l'amore o la passione fisica. L'unica ipotesi che, a suo avviso, giustifica l'ingerenza normativa è quella che trova la sua massima consacrazione all'articolo 29 della Costituzione, laddove è sancito che la Repubblica riconosce i diritti fondamentali della famiglia come società fondata sul matrimonio. Lo Stato infatti non può precludere od ostacolare il diritto di ciascun uomo di formarsi una famiglia, essendo l'unione coniugale una risposta naturale ad un'insopprimibile esigenza propria della condizione umana, potendo il potere pubblico limitarsi esclusivamente a disciplinarne alcuni aspetti del rapporto di coniugio.

Il disegno di legge di iniziativa governativa, ad avviso dell'oratore, fa discendere, da una convivenza del tutto soggettiva che si sviluppa all'interno di un ambito strettamente privato, diritti positivi equiparabili a quelli del matrimonio. Né vale, ad avviso del senatore, richiamarsi ai principi contenuti all'articolo 2 della Costituzione, dal momento che l'espressione "formazioni sociali" nulla ha a che fare con il rapporto di convivenza disciplinato dal disegno di legge n. 1339, facendo esso riferimento ai corpi intermedi - in primo luogo la famiglia - nei quali i cittadini sviluppano la propria personalità e la loro naturale vocazione sociale.

Dichiara quindi di condividere le osservazioni svolte dal presidente Salvi in ordine all'ambiguità del testo del disegno di legge, che non chiarisce se i diritti e i doveri reciproci discendano da un fatto giuridico, da un atto giuridico, ovvero da un negozio giuridico unilaterale che si perfeziona attraverso la raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'oratore esprime altresì la sua opposizione a quanti ritengono che la difficoltà di approvare un disegno di legge in materia di unioni civili nasca da un blocco ideologico culturale e religioso che si opporrebbe ad un profondo mutamento dei costumi. Oltretutto l'oratore paventa il

possibile rischio che un'eventuale deriva etica della società possa trovare aberranti riconoscimenti legislativi tesi a legalizzare pratiche finora considerate profondamente illecite come la pedofilia.

Pur ritenendo che sia opportuno regolare e tutelare rapporti intersoggettivi di varia natura, l'oratore ritiene che questi rapporti non debbano pretendere un riconoscimento pubblico che lo Stato deve invece riservare esclusivamente alla famiglia. Lo Stato, in altre parole, deve riconoscere esclusivamente la massima libertà di autodeterminazione fisica e morale a tutti i cittadini. I numerosi diritti già codificati nell'ordinamento possono eventualmente - ad avviso dell'oratore - trovare una collocazione unitaria in un testo unico, che raccolga le molteplici disposizioni legislative nelle quali vengono presi in considerazione i diritti e di doveri di coloro che convivono, senza che ciò determini una impropria e surrettizia equiparazione del rapporto di convivenza - al quale ben si confà la disciplina privatistica - al matrimonio.

L'oratore osserva inoltre che proprio la difesa della laicità dello Stato si concretizza nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli riconosciuti nella parte prima della Costituzione. Osserva inoltre che la superficialità con cui si cerca di mutuare l'esperienza di altri Stati che hanno costumi e tradizioni diverse non solo danneggia irreversibilmente la tenuta della famiglia naturale fondata sul matrimonio, ma corrompe la stessa tradizione giuridica italiana fondata sullo *ius* latino che aveva fatto proprio della *familia* il perno fondante della *res publica*. Nè appare corretto, ad avviso del senatore, richiamarsi all'esperienza di piccoli stati come la Danimarca, nella quale vivono pochi milioni di abitanti, o all'esperienza di realtà statali nelle quali, ad una forte compressione dei diritti individuali, si univa una radicale liberalizzazione dei costumi e delle pratiche sessuali. Anche in quei paesi peraltro le autorità furono costrette a reprimere alcuni eccessi. Ciò avvenne, ad esempio, in Unione Sovietica, quando, nei primi anni '30, Stalin fu costretto ad emanare provvedimenti legislativi che contenessero - condannandole - le idee sessuali libertarie di Alexandra Kollontaj.

Quanto al delicato problema della omosessualità che, ad avviso dell'oratore, va sottratto alla banalizzazione e ad ogni indebita spettacolarizzazione, l'oratore osserva che la normativa vigente possa essere adeguatamente corretta estendendo forme di tutela previdenziale anche ai rapporti tra persone dello stesso sesso. La legittima esigenza di ampliare i diritti e le facoltà dei cittadini omosessuali non può però trovare soddisfazione in improprie equiparazioni con l'istituto del matrimonio che, per sua intrinseca natura, richiede la differenza sessuale fra i componenti la coppia, essendo prioritariamente finalizzato alla procreazione.

L'oratore conclude ringraziando il presidente Salvi per lo sforzo profuso sia in qualità di relatore sia nella direzione del dibattito complesso e molto elevato che si sta svolgendo in Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle ore 14,40.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

indi del Vice Presidente

MANZIONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà'

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà'

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(1339) Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore **VALDITARA** (AM) dichiara di voler svolgere un intervento di carattere generale, per manifestare la sua contrarietà ai disegni di legge in titolo, ritenendo che la solidità della famiglia debba essere difesa a prescindere dal credo religioso professato da ciascuno, dal momento che essa è essenziale per una società sana ed equilibrata.

Richiamando il dato costituzionale in base al quale la famiglia si fonda sul matrimonio, l'oratore osserva che il matrimonio è disciplinato, nell'ordinamento italiano, da alcune norme del codice civile, in particolare dagli articoli 143 e 147, i quali presuppongono una reciproca assunzione di doveri. E' quindi un accordo impegnativo con cui si dà vita ad un rapporto duraturo, normalmente finalizzato alla procreazione, volto a costituire una famiglia, ovvero una unione solida fondata su una serietà di intenti. L'oratore osserva oltretutto che, quando quei doveri non vengono adempiuti, l'ordinamento prevede una sanzione adeguata.

Ad avviso dell'oratore, il matrimonio, come già chiarito da Engels, non esisteva nelle società primitive, presupponendo una società adulta che metta al centro l'idea di responsabilità, di serietà, di impegno, conferendo a tali valori quella funzione sociale che giustifica la protezione che all'istituto matrimoniale è fornita dagli ordinamenti giuridici più evoluti. Poiché dunque la *ratio* della protezione del matrimonio consiste in tale assunzione di responsabilità nell'interesse del coniuge e dei figli, l'ordinamento prevede che per il suo scioglimento occorrano formalità

particolari e il decorso di un certo periodo di tempo. E' anche previsto, in capo all'eventuale responsabile, l'addebito di tutte le spese.

Al contrario, le unioni di fatto non presuppongono assunzione di doveri, non essendo prevista - tra i conviventi - una reciproca obbligazione di assistenza, di coabitazione, di collaborazione nell'interesse dell'unione. Trattandosi di unioni libere, si differenziano dal matrimonio, all'interno del quale invece ogni giorno i coniugi si impegnano a superare ostacoli e difficoltà per continuare a vivere insieme. L'oratore si chiede quindi perché ai conviventi, che non vogliono assumersi quei doveri previsti nel codice civile, dovrebbero essere riconosciuti diritti che si giustificano in ragione della funzione sociale svolta dalla famiglia. A suo avviso l'ordinamento deve limitarsi a proteggere i soggetti deboli come i figli ma, per far ciò, si possono utilizzare gli strumenti che già il codice riconosce, nel momento in cui garantisce i diritti che si fondano sulla solidarietà umana. Ritiene possibile altresì attribuire ai conviventi il diritto all'assistenza in ospedale, il diritto alla pensione di reversibilità esclusivamente per le coppie di fatto che abbiano figli, intervenendo a tal fine su specifiche leggi che disciplinano la materia.

Ad avviso dell'oratore, l'equiparazione tra le coppie di fatto e la famiglia nasce invece dalla volontà di riconoscere le unioni omosessuali, le quali però, non essendo finalizzate alla procreazione, non possono esprimere valori costituzionali. Al riguardo l'oratore rileva, a puro titolo di esempio, che il diritto di percepire l'assegno di reversibilità si fonda sulla constatazione che il coniuge debole, normalmente la moglie, avendo sacrificato la propria carriera lavorativa per accudire i figli, rischia di trovarsi senza fonte di sostentamento. Non appare quindi razionale che l'intera comunità si faccia carico di costi aggiuntivi per favorire persone, quali i membri di una coppia omosessuale, che non hanno dovuto fare rinunce nell'interesse dei figli.

L'oratore ritiene infine che sia in gioco non tanto un problema di fede, quanto piuttosto la difesa di un certo modello di società, fondato sulla responsabilità e sul senso del dovere, contro un modello di società fondato sul disimpegno e che pretende di trasformare qualsiasi desiderio in diritto, premessa di un sistema sociale basato sull'egoismo.

Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,50.